

ORDINANZA MUNICIPALE sulla detenzione dei cani

In applicazione dell'art.107 della Legge Organica Comunale (in seguito LOC), a tutela delle persone e delle cose, è promulgata la seguente Ordinanza:

1. E' vietato lasciar vagare i cani sulle pubbliche vie, piazze e nei giardini pubblici.
2. I cani, di qualsiasi razza, devono essere costantemente tenuti al guinzaglio.
3. A salvaguardia della pubblica salute ed igiene i detentori di cani sono tenuti a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati, gli escrementi lasciati dai loro animali sul suolo pubblico.
4. I cani non devono disturbare la quiete notturna.
5. La fuga di un cane dal domicilio del proprietario deve essere immediatamente denunciata agli organi di Polizia.
6. Il collare deve essere munito della regolamentare targhetta di controllo.
7. I cani non custoditi saranno presi in consegna dalla Società protezione degli animali di Melano.
8. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti con una multa sino a fr.500.- ai sensi degli art.145 e segg. della LOC.
9. La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.
10. Restano riservate le disposizioni del Codice delle Obbligazioni e le disposizioni cantonali sulla caccia.
11. Pubblicata all'albo comunale per un periodo di 15 giorni, dall'11 maggio 1993 al 26 maggio 1993, durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(Carlo Frigerio)

Il Segretario:
(Pietro Tacchella)